



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA  
RICORSO

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA,  
RICORSO EX ART. 40 C.P.A. CONISTANZA DI MISURE COLLEGIALI AI SENSI  
DELL'ART. 55 C.P.A.

\*\*\*\*\*

PER: la Dott.ssa Alessandra Maccioni ( [REDACTED] ), rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, Salita S. Nicola da Tolentino, 1/b, presso lo studio legale dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; PEC: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org)

-ricorrente-

CONTRO:

CNR–Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.F. 80054330586 – P. IVA 02118311006) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7;

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI: Dott.ssa Chiara Venier domiciliata in Roma al Piazzale Aldo Moro, 7

-controinteressato-

\* \* \* \* \*

Oggetto: domanda di annullamento, previa sospensiva tenuto conto della gravità ed urgenza della situazione obiettiva, dei seguenti provvedimenti:

- 1- Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa *“all’emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”*, nella parte in cui delibera *“l’emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017”*;
- 2- Del bando n. 366.68 *“Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo tecnologo – III livello*

*professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – settore tecnologico supporto alla ricerca”;*

- 3- Del provvedimento di esclusione del 13.11.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando;
- 4- Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

Per l'accertamento del diritto in capo alla ricorrente di accedere alla procedura concorsuale n. 366.68 bandita ai sensi dell'art. 20, co. 2, D.Lgs. 75/2017

\* \* \* \* \*

### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

La ricorrente è una dipendente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dove presta servizio nel ruolo di tecnologa con una contrattualizzazione di tipo flessibile.

Precisamente, alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, la Dott.ssa Maccioni risultava titolare di un assegno di ricerca presso il CNR, come pure, alla data del 31 dicembre 2017 aveva maturato un'anzianità superiore a 36 mesi alle dipendenze dell'amministrazione resistente.

La ricorrente pertanto risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, co. 2, del D.Lgs. 75/2017, per beneficiare della stabilizzazione a tempo indeterminato mediante partecipazione ad una procedura di reclutamento riservata.

Come noto, con l'intento di superare l'annoso problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni, il legislatore ha emesso il D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 – “Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, attraverso il quale ha stabilito la possibilità per le amministrazioni di stabilizzare a tempo indeterminato il personale precario.

Precisamente, l'art. 20 del D. Lgs. 75/2017 “*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*” ha stabilito al comma 1 che: “*le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con il rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018 – 2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione*

della relativa copertura, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”

E ancora, al comma 2, dell'art. 20 dispone che: “nello stesso triennio 2018 – 2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 24 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.”

In ottemperanza alla prefata normativa, il Consiglio Nazionale delle Ricerche adottava la deliberazione n. 125/2018, avente ad oggetto “l'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017”, attraverso la quale veniva deliberata l'emanazione di 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 (doc. 1 – deliberazione n. 125/2018 del CNR).

Successivamente, Il CNR dava seguito a quanto stabilito nella deliberazione, adottando 25 bandi concorsuali per il reclutamento di un totale di 75 risorse con il profilo di Ricercatore, nonché, una procedura concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di una risorsa con il profilo di Tecnologo.

Nello specifico, il bando n. 366.68 “Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di 1 unità di personale profilo tecnologo – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Settore tecnologico supporto alla ricerca”, stabiliva la selezione di una risorsa da stabilizzare a tempo indeterminato ai sensi del co. 2, dell’art. 20, D.lgs. 75/2017 (doc. 2 – bando n. 366.68).

Successivamente, la Dott.ssa Alessandra Maccioni riceveva a mezzo pec il provvedimento del CNR, a mezzo del quale veniva illegittimamente esclusa dalla procedura concorsuale identificata dal bando n. 366.68, in virtù dell’asserita mancanza di uno o più requisiti indicati all’art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando (doc. 3 – provvedimento di esclusione del 13.11.2018).

Tuttavia, detto provvedimento risulta manifestamente illegittimo poiché adottato in violazione di legge, nonché, discriminatorio nei confronti della ricorrente che possiede tutti i requisiti per poter accedere alla procedura di reclutamento.

È quindi evidente che gli atti impugnati sono gravemente lesivi poiché ledono il diritto della ricorrente di cui al co. 2, dell’ art. 20, del D.Lgs. n. 75/2017.

Tutto ciò premesso, si chiede l’annullamento dei provvedimenti richiamati per i seguenti profili di illegittimità.

\*\*\*\*\*

IN VIA PRELIMINARE: sulla giurisdizione.

In via preliminare, si osserva che la giurisdizione a pronunciarsi sul presente ricorso appartiene al Giudice Amministrativo.

Come è noto, infatti, l’art. 63, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4”, ossia “le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, che “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo” (cfr. art. 63, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 165 del 2001).

A tal proposito si osserva che la presente controversia rientra nella fattispecie disciplinata dal quarto comma della norma sopra richiamata, in quanto costituiscono oggetto

del presente ricorso alcuni provvedimenti illegittimi emessi dall'amministrazione resistente nell'ambito di una procedura di stabilizzazione del personale precario, che ben può essere equiparata ad una procedura concorsuale.

Sul punto, si evidenzia che il Tar di Catania, con la sentenza n. 1342 del 26 giugno 2018, ha affermato che “rientra nella giurisdizione di legittimità del Giudice Amministrativo la contestazione sulle stabilizzazioni, e in particolare sulle stabilizzazioni ex art 20 D.Lgs. 75/2017, dovendosi considerare la stabilizzazione dei precari una procedura volta all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione”.

In particolare, nella sentenza si richiama l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale che effettuata un'assimilazione tra la procedura di stabilizzazione e quella concorsuale in quanto entrambe preordinate ad assicurare l'accesso ai pubblici uffici a tempo indeterminato, infatti, la vicenda oggetto della pronuncia è una procedura rivolta a soggetti in possesso di specifici requisiti connessi tanto all'attività lavorativa che sia stata prestata per un determinato periodo temporale alle dipendenze della P.A. che avvia la procedura di stabilizzazione, quanto alle modalità di selezione all'esito di procedure selettive per il conferimento dell'incarico a tempo determinato o del lavoro flessibile possano, in virtù di apposite disposizioni legislative derogatorie alla regola del pubblico concorso, essere immessi in ruolo mediante la costituzione di un nuovo e differente rapporto di lavoro, stavolta a tempo indeterminato<sup>1</sup>.

Tale orientamento è stato altresì confermato dalla Corte di Cassazione che recentemente si è espressa affermando che “la controversia in materia di stabilizzazione del personale precario di una pubblica amministrazione, concernendo gli atti di una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di alcuni lavoratori mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo”(Cass. SS. UU., 13/12/2017, n. 29915).

E ancora, la Corte di Cassazione, in un'altra sentenza ha anche affermato che “In materia di pubblico impiego privatizzato, i processi di stabilizzazione – tendenzialmente volti ad eliminare il precariato creatosi per assunzioni in violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 – sono effettuati nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno, e sono suscettibili di derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere – riservato e

---

<sup>1</sup> In tal senso: Cass. Civ. SS.UU. n.1778/11 e n.24904/11; si veda altresì Cass. SS. UU. n. 16041/10

*non aperto – dell’assunzione, ma non anche alla necessità del possesso del titolo di studio ove previsto per la specifica qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive, che (ad eccezione del personale assunto obbligatoriamente o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento) sono necessarie nell’ipotesi – come nella specie – in cui la stabilizzazione riguardi dipendenti che non abbiano già sostenuto “procedure selettive di tipo concorsuale”, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di procedure discrezionalmente disposte dall’amministrazione ed implicanti valutazioni di tipo comparativo tra i candidati” (Cass. SS. UU., 02/08/2017, n. 19166).*

Nel caso di specie, la ricorrente chiede l’annullamento dei provvedimenti emessi dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nell’ambito del procedimento di stabilizzazione, poiché fortemente lesivi del suo diritto di partecipare alla procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato.

Tali provvedimenti, adottati in ottemperanza al disposto dell’art. 20 del D.Lgs 75/2017, per la stabilizzazione del personale precario, ben possono essere equiparati agli atti di una procedura concorsuale finalizzata ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, come tali, rientranti nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Ne consegue che, sulla scorta delle pronunce e dell’orientamento poc’anzi richiamato, la giurisdizione a decidere relativamente al presente ricorso appartiene a Codesto Ill.mo Collegio.

\*\*\*\*\*

#### MOTIVI IN DIRITTO

***Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, violazione e falsa applicazione dell’art. 5, co. 1, lett. c) del bando 366.68; violazione e falsa applicazione dell’art.2, co. 1, lett. da a) a j) e del co. 2 del bando 366.68; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost.; Violazione dell’art. 3, co. 1, n. 10 della Direttiva 2016/801/UE; Violazione dell’art. 3, L. n. 241/1990 per motivazione carente ed incoerente. Eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.***

Premesso quanto precede in ordine alla ricostruzione della vicenda per cui è causa, preme immediatamente osservare che il provvedimento di esclusione adottato dal CNR nei

confronti della Dott.ssa Alessandra Maccioni, risulta manifestamente illegittimo e affetto da numerosi vizi.

Infatti, nonostante la ricorrente risulti essere in possesso di tutti i requisiti per partecipare al bando n. 366.68, quest'ultima è rimasta arbitrariamente esclusa a causa dell'operato pedestre compiuto dalla resistente (*doc. 2 – bando n. 366.68*).

Come noto, in data 13.11.2018 il CNR ha notificato a mezzo pec alla Dott.ssa Maccioni il citato provvedimento, recante l'oggetto "*Bando 366.68 – Supporto alla ricerca strutture/istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche*", a mezzo del quale rendeva nota l'esclusione della ricorrente dalla procedura in parola, in forza "*dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a J) del bando*" (*doc. 3 – provvedimento di esclusione del 13.11.2018*).

Segnatamente, il provvedimento si riferisce genericamente alla mancanza di uno dei numerosi requisiti enumerati dal co. 1, dell'art. 2 del bando 366.68, senza tuttavia specificare la lettera corrispondente al requisito mancante.

A bene vedere, il co.1, dell'art. 2, relativo ai "*Requisiti di ammissione*", prevede che "*per l'ammissione al concorso sono richiesti tutti i seguenti requisiti:*

- a) *Titolarità, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso il CNR;*
- b) *Aver maturato presso il CNR o presso altri Enti ed Istituzioni di Ricerca almeno 3 anni di contratto, anche non continuativi e di diverse tipologie, purché riferibili ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale, nell'arco temporale ricompreso tra la data del 1 gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017;*
- c) *Cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;*
- d) *Possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di un lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;*
- e) *Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, qualora soggetti;*

- f) *Non avere riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con Pubbliche Amministrazioni;*
- g) *Non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non esser stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;*
- h) *Non essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;*
- i) *Godimento dei diritti civili e politici;*
- j) *Possesso di un Diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/99, oppure di una Laurea Specialistica o di una Laurea Magistrale.”*

Innanzitutto, preme alla scrivente difesa evidenziare che, in maniera del tutto arbitraria, il CNR non ha riconosciuto alla ricorrente il requisito dell'anzianità di 3 anni statuito dalla lettera b) per poter beneficiare della stabilizzazione.

Invero, tale asserzione risulta sfornita di qualunque fondamento, in quanto la ricorrente rispetta correttamente tale qualità.

In proposito, si rammenta che la Dott.ssa Maccioni ha maturato complessivamente un'anzianità di oltre 36 mesi così suddivisi:

- Dal 1.07.2014 al 30.04.2016 ha lavorato per il Consorzio Proambiente S.c.r.l. con contratto co.co.pro, prestando servizio presso il Tecnopolo in collaborazione con ISMAR – CNR;
- Dal 1.10.2016 lavora presso ISOF-CNR con assegno di ricerca.

Ciononostante, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha ritenuto artatamente di non riconoscere il consorzio Proambiente quale ente di ricerca, escludendo così dal computo dell'anzianità il periodo di servizio maturato alle dipendenze di quest'ultimo.

Si osserva, che Il disconoscimento compiuto dal CNR, risulta esecrabile e meritevole di censura, in quanto tale consorzio risulta essere a tutti gli effetti un ente impegnato nell'ambito della ricerca scientifica nel complesso settore ambientale.



Segnatamente, tali peculiarità emergono dalla descrizione dell'ente fornita sul sito istituzionale <https://consorzioproambiente.it/it/>, dal quale si apprende che *“Proambiente S.C.r.l. è una consorzio misto pubblico-privato, che comprende il CNR, l'Università di Ferrara e 10 piccole/medie imprese con sede nella Regione Emilia-Romagna. La missione del consorzio è sviluppare la Ricerca Industriale e favorire il Trasferimento Tecnologico nell'ambito delle tematiche ambientali. In particolare, l'attività di Proambiente si focalizza sul controllo e sul rimedio ambientale nelle componenti aria, acqua, suolo, beni culturali e attività antropiche attraverso la prototipazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e tecnologie innovative. Il consorzio svolge sia attività progettuali finanziate da fondi EU e regionali, che attività conto terzi mirate alla fornitura di strumenti e servizi per l'ambiente”* (doc. 4 – Pagina del sito internet istituzionale del Consorzio Proambiente).

Detta qualità di ente di ricerca è altresì evidente nello statuto di Proambiente S.c.r.l., laddove tale finalità viene di sovente richiamata.

In particolare, l'articolo 4, recante *“l'oggetto sociale”*, dispone che *“La società, senza perseguire finalità di lucro, ha quale oggetto sociale, anche quale strumento di realizzazione delle finalità istituzionali dei soci enti Universitari:*

*- lo sviluppo di tecniche, tecnologie e metodologie finalizzate al monitoraggio, al controllo e al rimedio dell'Ambiente e alla conservazione dei beni culturali;*

*- lo sviluppo e l'erogazione di servizi di sorveglianza, il controllo e la gestione dell'Ambiente;*

*- l'attività di ricerca e lo sviluppo di competenze in grado di supportare l'erogazione di servizi, nei settori e negli ambiti sopra indicati;*

*- l'attività di Trasferimento Tecnologico e di Ricerca Applicata”*

E ancora, nel prosieguo dell'articolo viene menzionata altresì la funzione di valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività” (doc. 5 – Statuto del Consorzio Proambiente).

In aggiunta, giova specificare che Proambiente s.c.r.l. collabora attivamente con ISMAR-CNR nell'attività di ricerca scientifica.

Tale aspetto emerge altresì dal contratto di lavoro a progetto che la Dott.ssa Maccioni ha stipulato con Proambiente s.c.r.l. in data 1.07.2014.

Invero, l'allegato 1, denominato *“Progetto lavorativo”*, dispone che *“il progetto si inserisce nell'attività che Proambiente S.c.r.l. intende svolgere per incentivare il trasferimento*

*tecnologico dei risultati della ricerca verso il mondo produttivo. In particolare, questo progetto ha la finalità di individuare i settori applicativi a cui possono essere indirizzati i risultati di ricerche nel settore geologico marino ottenuti da Proambiente in collaborazione con ISMAR-CNR” (doc. 6 – Contratto di lavoro a progetto del 1.07.2014).*

Vi è quindi uno strettissimo legame tra i due enti che cooperano nel medesimo ambito di ricerca, dunque appaiono incomprensibili le motivazioni che hanno determinato il mancato riconoscimento del periodo di servizio svolto dalla ricorrente presso Proambiente.

Per di più, vi sono numerosi attestati rilasciati dalla resistente che documentano l'attività prestata dalla ricorrente presso l'ISMAR-CNR.

Vale citare il “Certificato di servizio” del 18.07.2016, a firma della Dott.ssa Sonia Albertazzi in qualità di responsabile ISMAR sede di Bologna, dove si attesta che la ricorrente *“dal 1 luglio 2014 al 30 aprile 2016 ha prestato servizio presso l’istituto ISMAR del CNR di Bologna nell’ambito della collaborazione occasionale con Proambiente” (doc. 7 – Certificato di servizio rilasciato dall’ISMAR-CNR del 18.07.2016).*

Ciò posto, giova rappresentare a Codesto Ill.mo Tribunale che è altresì in vigore un “Protocollo d’intesa” tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Proambiente S.c.r.l. con la precipua finalità di rafforzare l'attività di ricerca e sviluppo industriale.

Nel prefato documento si evince chiaramente che i due enti sviluppano sinergie in tale settore, difatti, come preconizzato all’art. 3, recante gli *“Impegni”*, si apprende che *“nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione, i laboratori costituiti in forma consortile possono prevedere la partecipazione ai progetti anche di personale di ricerca afferente ai propri soci. Il CNR promuove e sostiene la partecipazione dei Consorzi MIST E-R e PROAMBIENTE alle iniziative di ricerca della Regione Emilia Romagna, consentendo il coinvolgimento dei propri istituti afferenti al Tecnopolo AMBIMAT, l’utilizzo di modalità da concordare delle strumentazioni acquisite dal CNR nell’ambito del precedente programma POR-FESR e il cofinanziamento da parte degli stessi delle iniziative progettuali alle quali i due Consorzi avranno accesso secondo le regole stabilite dai bandi attuativi della delibera RER” (doc. 8 – Protocollo d’intesa tra CNR e Proambiente).*

Alla luce di quanto sinora esposto, è lapalissiano che Proambiente costituisce un ente di ricerca a tutti gli effetti e che la valutazione operata dalla resistente risulta essere illegittima, nonché, lesiva del diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento.

Pertanto, non vi sono dubbi che il periodo di lavoro maturato dalla ricorrente presso il Consorzio Proambiente, debba essere correttamente computato ai fini del calcolo dell'anzianità in ossequio al disposto della lettera b).

In considerazione di ciò, non si comprendono i presupposti che hanno comportato l'esclusione della Dott.ssa Maccioni, in quanto il profilo di quest'ultima rispetta tutti i requisiti richiesti dall'art. 2 del bando per la partecipazione al concorso.

Al contrario, è apodittica l'illegittimità che affligge l'operato della resistente, la quale ha agito in evidente violazione e falsa applicazione dell'art. 20, co. 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, nonché, degli artt. 5, co. 1, lett. c) e 2, co. 1, lett. da a) a j) del bando 366.68.

Oltre a ciò, il provvedimento si pone altresì in contrasto con numerosi principi sanciti dalla Costituzione.

Difatti, vi è una netta violazione del principio di imparzialità sancito dall'art. 97, alla stregua del quale la pubblica amministrazione deve agire nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'attività amministrativa.

Inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche non ha osservato il divieto di compiere atti di natura discriminatoria, ribadito implicitamente dal principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Tali principi si concretizzano in una serie di criteri riconducibili ai concetti di efficacia e di efficienza, ai quali sottendono la non discriminazione nei diritti e libertà. La pubblica amministrazione avrebbe, pertanto, dovuto operare nel rispetto di tali principi garantendo a tutti i lavoratori la partecipazione al predetto concorso in condizioni di assoluta parità, promuovendo altresì i principi sanciti dall'articolo 4 della Costituzione rispetto alla pari dignità dei lavoratori.

Giustappunto, l'amministrazione attraverso l'emanazione del provvedimento di esclusione oggetto di impugnazione, effettua una discriminazione sulla base degli Enti di Ricerca presso i quali i partecipanti al concorso hanno prestato servizio.

A ben vedere, il CNR in maniera del tutto arbitraria riconosce ad alcuni istituti la qualità di enti di ricerca, disconoscendone altri che al pari svolgono in via principale l'attività di ricerca.

Ciò comporta una disparità di trattamento dei lavoratori che hanno prestato servizio presso tali enti, che vengono così esclusi dalla partecipazione al concorso per il mancato riconoscimento del periodo lavorativo prestato alle dipendenze di questi ultimi.

Per di più, il mancato riconoscimento di Proambiente quale ente di ricerca, denota che il provvedimento di esclusione è stato adottato in violazione dell'art. 3, co. 1, n. 10 della Direttiva 2016/801/UE, in forza del quale deve essere definito ente di ricerca *“qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca”*.

In altri termini, ai fini della qualifica di ente di ricerca di un Istituto, occorre considerare l'attività svolta e non la natura pubblica o privata di quest'ultimo.

Non vi sono dubbi in ordine all'attività di ricerca svolta da Proambiente, difatti, come profusamente rappresentato, detto consorzio è particolarmente attivo nel campo della ricerca, collaborando altresì con altri enti di ricerca come il CNR.

Per di più, si registra che Proambiente fornisce un apporto decisivo per la sussistenza del progetto del Tecnopolo AMBIMAT del CNR, impegnato nella progettazione di strumentazione e servizi innovativi per la sicurezza ed il monitoraggio Ambientale, come pure, nello sviluppo di beni di consumo e dispositivi avanzati eco-sostenibili (*doc. 9 – Estratto relativo al tecnopolo Ambimat del sito istituzionale del Consorzio Proambiente*).

In ultimo, oltre a quanto sinora esposto, si rileva che il provvedimento di esclusione del 13.11.2018 risulta manifestamente illegittimo, in quanto adottato in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 per motivazione carente ed incoerente.

Tenuto conto della complessa struttura della norma richiamata nel provvedimento impugnato, è del tutto evidente che l'omessa indicazione del requisito mancante, rende di fatto incomprensibili le motivazioni a sostegno dell'esclusione operata.

Invero, la motivazione fornita dal CNR risulta particolarmente generica ed elusiva, in quanto non pone il ricorrente in condizione di comprendere le ragioni che hanno portato l'amministrazione a compiere l'estromissione descritta.

A tal proposito, si noti che la giurisprudenza si è occupata della vicenda affermando che *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: *Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio*

2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Ne consegue, che l'illegittimità del provvedimento del 13.11.2018 risulta assodata e che la motivazione posta a sostegno della scelta operata dal CNR è insufficiente e inefficace, oltre che in contrasto con il dettato dell'art. 3 della L 241/1990.

Non vi sono quindi dubbi in ordine al fatto che il provvedimento in esame sia meritevole di opportuna censura.

Si insiste per l'accoglimento dei motivi esposti.

\* \* \* \* \*

Per i motivi profusamente rappresentati nel presente ricorso, è di tutta evidenza che i provvedimenti impugnati sono gravemente lesivi e pregiudizievoli nei confronti della ricorrente, difatti, anziché tendere alla stabilizzazione e alla valorizzazione dell'esperienza maturata da quest'ultima, rischiano di escluderla dalla procedura di reclutamento a causa dell'errata valutazione compiuta dalla resistente.

Appare doveroso rammentare il gravissimo nocumento e le ripercussioni che ne discendono, sia sulla sfera lavorativa sia sulla qualità della vita, e quindi sulla salute, della lavoratrice che vede così tradito il suo desiderio e diritto ad essere finalmente stabilizzata a tempo indeterminato dopo anni di precariato.

\* \* \* \* \*

ISTANZA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A. DI AMMISSIONE CON RISERVA DEL  
RICORRENTE ALLA PROCEDURA DI RECLUTAMENTO

Ciò premesso e ritenuto il ricorrente, come rappresentato e difeso,

RICORRE

ALL'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Affinché Voglia annullare, previa sospensione dell'efficacia, i seguenti provvedimenti:

1. Della deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, relativa "all'emanazione di n. 26 bandi di concorso riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017", nella parte in cui delibera "l'emanazione di n. 26 bandi di concorso, per titoli e colloquio, riservati al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017";
2. Del bando n. 366.68 "Concorso per titoli e colloquio, riservato al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 2, del D.lgs n. 75/2017, per l'assunzione con

*contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo tecnologo – III livello professionale – presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – settore tecnologico supporto alla ricerca”;*

3. Del provvedimento di esclusione del 13.11.2018 trasmesso a mezzo Pec, nella parte in cui esclude la ricorrente dalla partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del bando, per mancato possesso di uno o più requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. da a) a j) del bando;
4. Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli suindicati che si manifesti lesivo per la ricorrente e di cui si riserva impugnazione mediante motivi aggiunti a seguito della sua conoscenza.

In ordine al *fumus boni iuris*, ci si riporta integralmente ai precedenti motivi di ricorso.

Quanto al *periculum in mora*, il danno grave ed irreparabile è evidente, laddove la ricorrente, illegittimamente esclusa dalla procedura selettiva, rischia di vedere negato il suo diritto ad essere assunta a tempo indeterminato.

E' di tutta evidenza che tale esclusione è il frutto dell'illegittimità dell'operato dell'odierna resistente, la quale non ha correttamente valutato il profilo della ricorrente e la presenza di tutti i requisiti richiesti dal Bando 366.68.

Ebbene, la mancata partecipazione alla citata procedura comporterebbe una lesione permanente del diritto della Dott.ssa Maccioni alla stabilizzazione a tempo indeterminato, con il conseguente rafforzamento del nocumento subito e con l'ulteriore pregiudizio del rischio della perdita del posto di lavoro qualora il rapporto in essere, di natura precaria, non venga rinnovato.

Pertanto, si rende necessario disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alla procedura di reclutamento al fine di preservare il diritto di quest'ultimo ex co. 2, art. 20, D.Lgs 75/2017.

Inoltre, nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che è nello stesso interesse dell'amministrazione acquisire il personale e le competenze specifiche maturate nel corso degli anni, evitando il pregiudizio derivante dalla perdita di tali risorse per l'attività di ricerca .

Roma, 04.01.2019

Avv. Domenico Naso

\* \* \* \* \*

Nel merito si chiede l'accoglimento delle seguenti

## CONCLUSIONI

### VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

Per tutte le su esposte ragioni, con riserva di motivi aggiunti, accogliere il ricorso unitamente all'istanza cautelare.

Con vittoria di spese, compensi e distrazione degli stessi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. anche della fase cautelare in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Procura alle liti nell'originale del ricorso.

In via istruttoria si versano in produzione:

- 1- Deliberazione n. 125/2018 del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- 2- Bando n. 366.68 – settore tecnologico supporto alla ricerca – 1 posto;
- 3- Provvedimento di esclusione del 13.11.2018
- 4- Pagina del sito internet istituzionale del Consorzio Proambiente;
- 5- Statuto del Consorzio Proambiente;
- 6- Contratto di lavoro a progetto del 1.07.2014;
- 7- Certificato di servizio rilasciato dall'ISMAR-CNR del 18.07.2016;
- 8- Protocollo d'intesa tra CNR e Proambiente;
- 9- Estratto relativo al tecnopolo Ambimat del sito istituzionale del Consorzio Proambiente.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 04.01.2019

Avv. Domenico Naso